



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar

18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

**ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI**

Rivalutazione dei beni



Aspetti civilistici e fiscali



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar

18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI IL CONTESTO NORMATIVO/1

- ☐ L'art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. "decreto Agosto") ha introdotto un nuovo provvedimento di rivalutazione "generale" dei beni che segue il DL 29.11.2008 n. 185, dall'art. 15 co. 16 ss. conv. L. 28.1.2009 n. 2
- ☐ La rivalutazione può essere effettuata ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive
- ☐ Se effettuata anche ai fini fiscali, prevede il **beneficio dell'imposizione sostitutiva pari al 3%** che può essere versata in un **massimo di tre rate annuali di pari importo e può essere oggetto di compensazione** con crediti vantati dal contribuente



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI IL CONTESTO NORMATIVO/2

In quanto compatibile viene richiamata la precedente normativa in materia:

- artt. 11, 13, 143 e 15 della **L. 342/2000**;
- DM 13.4.2001 n. 162, emanato in attuazione della disciplina di rivalutazione sopra indicata
- DM 19.4.2002 n. 86, emanato in attuazione dell'art. 3 della L. 448/2001
- l'art. 1 co. 475, 477 e 478 della L. 30.12.2004 n. 3114

A differenza di quanto previsto dai precedenti provvedimenti di rivalutazione, non occorre rispettare il vincolo delle categorie omogenee



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

AMBITO SOGGETTIVO

Richiamando la **Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 relativa alla rivalutazione ex L. 232/2016**, la medesima può essere attuata **dalle società di capitali ed enti commerciali, società di persone, imprese individuali, enti non commerciali e stabili organizzazioni.**

Possono quindi possono accedere alla rivalutazione:

- **le spa, srl e sapa residenti**
- **le società cooperative** e di mutua assicurazione residenti
- **le società europee e società cooperative europee residenti**
- **gli imprenditori individuali**
- **le snc, sas e soggetti equiparati;**
- **le aziende speciali;**
- **gli enti commerciali residenti**
- **gli enti non commerciali** residenti (per i beni appartenenti all'impresa)
- **le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.**



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar

18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

AMBITO SOGGETTIVO-CASI PARTICOLARI

❑ Affitto d'azienda

La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 (§ 2) aveva già chiarito, che **nel caso di affitto o usufrutto d'azienda occorre verificare le pattuizioni intercorse tra le parti:**

- **se non è stata prevista la deroga all'art. 2561 c.c. la rivalutazione compete all'affittuario o usufruttuario**
- **se, invece, è stata prevista la deroga la rivalutazione compete al concedente**

Per il settore alberghiero la rivalutazione è gratuita; alla luce della risposta dell'AE n. 637 del 31.12.2020 il beneficio compete anche all'impresa avente il mero possesso dell'immobile e dell'azienda concessi ad altra impresa partecipata esercitante attività alberghiera.

❑ Società in liquidazione volontaria



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

AMBITO TEMPORALE

- ❑ **In caso di esercizio solare il Bilancio in cui effettuare l'operazione quello al 31.12.2020, mentre i beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019**

- ❑ **In caso di esercizio non solare la rivalutazione poteva essere eseguita nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 a condizione che:**
 - **tale bilancio non risultasse già approvato al 14.10.2020** (entrata in vigore della legge di conv.ne del DL 104/2020)
 - **che i beni risultassero dal bilancio dell'esercizio precedente**

- ❑ **Relativamente al settore alberghiero la rivalutazione può avvenire in uno o in entrambi i bilanci/rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2019**



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

AMBITO OGGETTIVO DELLA RIVALUTAZIONE/1

Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000 risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31.12.2019** (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Trattasi, quindi:

- dei **beni materiali e immateriali**, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa
 - delle **partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie**
- ☐ **Insussistenza dell'obbligo di rivalutazione per categoria omogenee**



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

AMBITO OGGETTIVO DELLA RIVALUTAZIONE/2

CASI PARTICOLARI

- Beni riscattati da leasing
- Beni pervenuti per effetto di fusioni, scissioni e conferimenti (per il conferimento vale il periodo di continuità del possesso ex art. 176 TUIR, c.4),
- Beni completamente ammortizzati
- Beni immateriali mai iscritti a bilancio, ma giuridicamente tutelati (Codice proprietà industriale, legge sul diritto d'autore), anche in caso di tutela obbligatoria o contrattuale; **esclusi i costi di impianto, ampliamento e i costi di R&S e quelli di pubblicità** (cfr. circolare Assonime n. 13/2001, p.5 e n.23/2006, par. 2.3)
- **Aree sottostanti il fabbricato** (possono essere rivalutate anche le aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza)
- **Soggetti in contabilità semplificata**



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI/1

- ❑ Lo stesso art. 110 co. 7 del DL 104/2020, permette anche il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni di cui all'art. 14 della L. 342/2000, ovvero l'adeguamento dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni al più elevato valore espresso dal bilancio
- ❑ I casi tipici sono rappresentati da beni pervenuti a seguito di operazioni di fusione, scissione o conferimento nell'ambito delle quali:
 - non è stata esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176 co. 2-ter del TUIR
 - da situazioni nelle quali la rivalutazione è stata in precedenza effettuata ai soli fini civilistici

Rispetto alla rivalutazione, il riallineamento comporta la necessità di riassorbire l'intera differenza tra il valore civile e il valore fiscale del bene.



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI/2

❑ AMBITO SOGGETTIVO

Rispetto alla rivalutazione riguarda **anche i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali** (art. 110 co. 8 del DL 104/2020).

❑ BENI OGGETTO DI RIALLINEAMENTO

I beni oggetto di riallineamento sono gli stessi che possono accedere alla rivalutazione:

- beni **ammortizzabili materiali e immateriali**, fatta eccezione per quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; include anche avviamento),
- **le partecipazioni in società controllate o collegate anche se non di controllo o di collegamento** (art. 10 co. 2 del DM 162/2001).

❑ IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva **grava sull'impresa nella medesima misura del 3%** prevista per la rivalutazione dei beni.



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI/3

❑ COESISTENZA DI RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE

Il riallineamento può essere utilizzato in modo congiunto con la rivalutazione.

Es. se il bene ha al 31.12.2020 **un valore corrente di 1.000, iscritto a bilancio per 900, con valore fiscale di 400** è possibile:

- **riallineare** il valore fiscale a quello di iscrizione in bilancio, versando l'imposta del 3% sul differenziale di 500;
- **rivalutare** ulteriormente il valore fiscale bene (modificando l'importo iscritto a bilancio, **con due alternative**:
 - assolvere sul maggior valore di 100 l'imposizione sostitutiva del 3%
 - effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici (in tal caso. la combinazione riallineamento-rivalutazione porta ad avere un bene con valore civile di 1.000 e valore fiscale di 900)



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar

18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

MODALITA' DELLA RIVALUTAZIONE/1

- ❑ Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati
- ❑ Ai fini di determinare il limite massimo della rivalutazione si può utilizzare sia il criterio del valore d'uso, sia il criterio del valore di mercato
- ❑ La rivalutazione si può attuare con tre modalità:
 - A) rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento
 - B) rivalutazione del solo costo storico (valore lordo)
 - C) riduzione del fondo ammortamento.

È possibile combinare il metodo B) con il metodo C), rivalutare il valore lordo non oltre il costo di sostituzione e ridurre il fondo ammortamento in modo che il saldo netto non ecceda il «valore d'uso» o il «valore di mercato» (circolare14E del 2017, par.3). Necessità dell'aggiornamento della stima della vita utile del bene in caso di verifica di un mutamento delle condizioni originarie di stima.



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar

18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

MODALITA' DELLA RIVALUTAZIONE/2

- ☐ Il maggior **valore dei beni rivalutati** è rilevato nell'attivo **S.P.** a fronte dell'iscrizione del «**saldo attivo di rivalutazione**» quale voce di Patrimonio netto
- ☐ Il saldo attivo da rivalutazione **deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva**
- ☐ La riserva può essere ridotta solo con delibera **dell'assemblea straordinaria** e osservanza delle disposizioni dell'articolo 2445, c.c. 2 e 3 (rispetto del vincolo quantitativo in caso di azioni proprie)
- ☐ In ipotesi di utilizzo della riserva a copertura di perdite, non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con assemblea straordinaria
- ☐ **Non vi è alcun divieto civilistico di distribuire a riserva di rivalutazione** (unica condizione il rispetto della procedura ex art. 2445 cc.; cfr. circ. Assonime n. 13/2001).



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

LIMITI DELLA RIVALUTAZIONE

- Trattasi di **deroga ai principi generali di valutazione dei beni d'impresa**
- Obbligo del rispetto del **principio di chiarezza, verità e correttezza del bilancio** (ex art. 2423 c.c., **Direttiva UE 2013/34** (*true and fair view*))
- Secondo l'art. 11 L. 342/2000 i **valori iscritti in bilancio e in inventario...non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di economica utilizzazione nonché ai valori correnti**
- **Più in generale limite massimo della rivalutazione di un bene è il valore recuperabile dello stesso**: il maggiore fra valore d'uso e il valore di mercato tenuto conto dei prezzi correnti e quotazioni sui mercati (OIC 9 valore d'uso/fair value),



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

GLI EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE/1

- ❑ **Se la rivalutazione dei beni avviene anche ai fini fiscali,**
ovvero con pagamento dell'imposta sostitutiva
(Irpef/Ires/Irap) del 3%:
- i maggiori valori iscritti sono riconosciuti a decorrere
**dall'esercizio successivo a quello con riferimento al
quale la rivalutazione è stata eseguita (es. 2021)**
- ai fini delle plusvalenze e delle minusvalenze, i maggiori
valori sono riconosciuti a decorrere dal 4° esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione viene eseguita (es. 2024)
- anche ai fini dell'IRAP il riconoscimento del valore
rivalutato è subordinato al versamento dell'imposta
sostitutiva (cfr. circ. n. 27/E del 26.5.2009, istruzione
dichiarazione)



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar

18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

GLI EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE/2

- ❑ Ipotesi di cessione/assegnazione dei beni rivalutati nel triennio (di moratoria) 2021-2023, suscettibili di generare plusvalenze si applica l'art. 3, c. 3, 4, DM 19.4.2002 n. 86
- al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è **attribuito un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti**
- in caso di versamento rateale dell'imposta, **il credito è attribuito in misura pari alla quota parte della rata pagata** e per tali beni non sono dovute le residue rate
- l'ammontare dell'imposta sostitutiva è portato ad aumento del saldo di rivalutazione in misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni
- dalla data di cessione dei beni il saldo di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore ad essi attribuito non è più in sospensione d'imposta e se distribuito non genera più oneri in capo alla società



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

ALTRI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE/1

- ❑ In caso di rivalutazione senza effetto fiscale devono essere iscritte le imposte differite passive (Ires e Irap) a riduzione della riserva iscritta nel Patrimonio netto; i plusvalori rimangono latenti sino al realizzo (cessione/assegnazione anche in sede di liquidazione, ecc.) con recupero a tassazione in tale esercizio
- ❑ Ai fini ACE (cfr. circ.21/E del 2015), le riserve di rivalutazione non sono rilevanti al momento dell'iscrizione, **perché assimilate a «riserva da utili non disponibili/in sospensione di imposta»**; l'effetto si produce sui maggiori valori se realizzati e in caso di affrancamento della riserva
- ❑ **Per le società non operative** (ricavi minimi ex art. 30 co. 2, L. 724/94) se: a) la rivalutazione è eseguita a fini civilistici, i ricavi minimi continuano ad essere determinati in base ai valori storici, b) **la rivalutazione ha efficacia anche ai fini fiscali, occorre assumere i valori rivalutati** (su base del triennio a scalare, **diversi effetti se trattasi di immobili a destinazione abitativa rispetto a beni immobili diversi**)



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

ALTRI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE/2

☐ Imposte differite sul saldo attivo di rivalutazione

- In casi di rivalutazione con effetti fiscali, secondo il documento OIC 25 (§ 64 e 65), è **obbligatorio** **iscrivere la fiscalità differita sul saldo di rivalutazione solo se si hanno fondate previsioni che tale riserva sia attribuita ai soci**
- **se la società provvede ad affrancare il saldo attivo di rivalutazione non sussistono problemi di iscrizione di differite, essendo la riserva, se distribuita ai soci, non produttiva di alcun effetto fiscale sulla società stessa.**



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA/1

- ❑ **Rivalutazione civilistica:** la riserva non è in regime di sospensione d'imposta, se distribuita genera utili tassati per i soci.
- ❑ **Rivalutazione fiscale:** la riserva è in sospensione d'imposta.
- **Possibilità di affrancamento pagando l'imposta sostitutiva del 10% sulla riserva di rival.ne** (al lordo imposta sost.va, di diverso avviso Cass. n. 19772 del 2020)
- **La riserva in sospensione diventa riserva di utili tassati liberamente distribuibile** (salvi i vincoli civilistici ex art. 2445 c.c.); **si applica presunzione ex art. 47. c.1, TUIR**
- ❖ **Per soggetto IRES;** distribuzione riserva affrancata: nessuna ulteriore tassazione sulla società; tassazione solo per i soci
- ❖ **Per soggetto IRPEF:** distribuzione riserva affrancata: nessuna tassazione per l'impresa, nessuna tassazione per i soci



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar

18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA/2

- ☐ Modalità e termini di versamento (rateazione compresa) sono le stesse dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione
- ☐ **L'affrancamento può avvenire fra la data di approvazione del bilancio relativo all'es. successivo a quello in corso al 31.12.2019 e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi**
- ☐ L'opzione per l'affrancamento elimina obbligo di costituzione in bilancio della riserva in sospensione (circ.Assonime n. 23/2009, par. 3.5).
- ☐ **L'imposta non è deducibile** e può essere imputata alla riserva o a conto economico nell'esercizio di presentazione della dichiarazione in cui è operato l'affrancamento
- ☐ **La distribuzione dopo l'affrancamento del saldo di rivalutazione non consente di fruire del credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva assolta al momento della rivalutazione**



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

INDICAZIONI AI FINI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO/1

❑ Nella nota integrativa

- **Criteri seguiti per la rivalutazione** con riferimento alla legge speciale che l'ha determinata (OIC 16)
- **Importo della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammortamenti** (OIC 16)
- **Effetto sul patrimonio netto** (OIC 16)
- Movimento delle immobilizzazioni
- **Le precedenti rivalutazioni** evidenziando le riserve formatesi in dipendenza delle rivalutazioni operate (art. 2423, co. 3, c.c. e OIC 28).
- **Le rivalutazioni dell'esercizio**
- **Il totale delle rivalutazioni a fine esercizio**
- **Fiscalità differita** (in caso di rivalutazione solo civilistica, eventuali imposte differite sul saldo attivo di rivalutazione; motivazione della loro mancata iscrizione)



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar

18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

**ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI**

INDICAZIONI AI FINI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO/2

❑ Nella relazione di gestione

- Congruità dei valori utilizzati al fine della rivalutazione
- Effetto della rivalutazione sugli indicatori di risultato finanziario (art. 2428 co. 2)

❑ Nella relazione dell'organo di controllo/revisore legale

- Corretta contabilizzazione della rivalutazione e dell'imposta sostitutiva
- Accertamento della congruità della rivalutazione (ISA 706)
- Accertamento della modalità di stima del valore
- Accertamento dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

Le valutazioni dell'impresa/1

- ☐ La rivalutazione/riallineamento ai fini della migliore **pianificazione** delle operazioni di cessioni/assegnazione ai soci di beni materiali-immateriali/partecipazioni
- ☐ **Sottocapitalizzazione delle imprese**
- ☐ **Copertura perdite 2020** (art. 6 DL 23/2020 sospensione fino al 31.12.2020 degli effetti degli art. 2447 e 2482-ter c.c.)
- ☐ **Crisi d'impresa e dell'insolvenza (valutazione dei rischi)**
- ☐ **Dal 2021 ammortamenti immediatamente deducibili** (se scelta la rivalutazione fiscale)
- ☐ **Eventuali effetti sui covenants in presenza di finanziamenti**
- ☐ **Rivalutazione anche di beni completamente ammortizzati** (es.intangibili: anche se interamente spesi a c.e. purché giuridicamente tutelati)



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

**ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI**

Le valutazioni dell'impresa/2

Le opportunità di rivalutazione per effetto di progetti di interventi edilizi assistiti da rilevanti dei crediti di imposta esistenti

- ☐ il credito di imposta per la riqualificazione si ricorda il “bonus facciate” al 90% dei costi sostenuti nell’anno 2021 senza limite di spesa per lavori di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna
- ☐ Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese finalizzate al risparmio energetico/riqualificazione energetica degli edifici



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

*Giambattista
POGGI*

ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI

Le valutazioni dell'impresa/3

- ❑ **Nel settore alberghiero**, anche per effetto degli interventi che godono di crediti di imposta compensabili/cedibili, in ipotesi alla luce delle possibile diversa destinazione d'uso
- ❑ La possibilità di riduzione della riserva affrancata **con massima convenienza fiscale per le società di persone**
- ❑ **Rideterminazione della vita utile dei beni**: gli effetti della pandemia potrebbero indurre a riconsiderare se sono intervenute modificazioni sulla vita utile residua dell'immobilizzazione (i.e. avvenuti mutamenti delle condizioni originarie di stima; cambiamento di stima contabile ai sensi dell'OIC 29)
- ❑ **limite del patrimonio netto ai fini delle perdite fiscali post fusione (ex art. 172 Tuir, co. 7 TUIR)** le perdite delle società partecipanti alla fusione possono essere riportate dalla incorporante/società risultante dalla fusione, entro l'ammontare non eccedente il rispettivo patrimonio netto



PREGIA
ASSOCIAZIONE

Webinar
18.02.2021

*La rivalutazione
dei beni
aziendali*

Giambattista
POGGI

**ASPETTI
CIVILISTICI
E FISCALI**



PREGIA
ASSOCIAZIONE

[HOME](#)

[ASSOCIAZIONE](#)

[NEWS](#)

[SERVIZI](#)

[STRUMENTI](#)

[CONTATTI](#)

Area riservata

Cerca



PREGIA

Associazione **PR**ofessionisti **E**conomico
GIuridici per gli **IM**mobili **AZ**iendali

www.pregia.org

<https://www.pregia.org/libreria/>